

(N. 1174)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 ottobre 1955 (V. Stampato n. 1494)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 OTTOBRE 1955

Modifiche al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvedimenti a favore degli allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo unico del regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvidenze a favore degli allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, è sostituito dal seguente:

« Coloro che non intendano proseguire nella carriera militare e non siano dichiarati idonei al servizio aero-navigante, possono essere nominati sottotenenti di complemento nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purchè siano in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore conseguito come allievi negli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori ».

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE